

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 3 giugno 1988, n. 3778.

Il ricorso per cassazione con il quale è impugnata la sentenza della Corte d'appello in materia di iscrizione, o cancellazione, alle liste elettorali deve essere notificato, a pena di inammissibilità, al presidente della commissione elettorale circondariale.

Omissis.

Infatti il ricorso con il quale lo ... censura l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di ... andava notificato alla Commissione elettorale mandamentale, cui si era stato notificato anche il ricorso avverso la decisione della commissione stessa. Sul punto la giurisprudenza di questo Collegio si presenta pacifica nel ritenere che il ricorso per cassazione, contro le decisioni della commissione elettorale mandamentale, in materia di iscrizione nelle liste elettorali, dev'essere notificato, a pena di inammissibilità, al presidente della Commissione elettorale, in contraddittorio del quali si è svolto o avrebbe dovuto svolgersi il giudizio alla Corte d'Appello (Cass. 20-5-1980 n. 3299).

Ma v'è di più: questo collegio ha già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione, previsto dall'art. 45 del T.U. 20-3-1937 n. 223, contro una sentenza della Corte d'appello che abbia accolto o respinto il gravame proposto avverso una decisione della commissione elettorale, dev'essere notificato a pena di inammissibilità al presidente della commissione elettorale (cfr. Cass. 7-2-1972 n. 295; 4-4-1973 n. 935). Ciò appare più che evidente stante il tenore dell'art. 45, l. comma del cennato testo unico (ma vedi già l'art. 36 della legge 7-10-1947 n. 1058) che dispone l'immediata comunicazione della sentenza della Corte d'Appello al Presidente della Commissione elettorale mandamentale. Può pertanto affermarsi, alla stregua di una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che nel termine ridotto di trenta giorni dalla decisione impugnata, il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte d'appello in materia di iscrizione nelle liste elettorali o di esclusione o di cancellazione dalle liste medesime per il combinato disposto dagli art. 42 e 45 d.P.R. 20-3-1967 n. 233 (ma già degli art. 33 e 36 della legge 7-10-1947 n. 1058, sul punto non modificati dalla legge 22-1-1966 n. 1) dev'essere notificato a pena di inammissibilità al Presidente della commissione mandamentale di contraddittorio del quale si è svolto o avrebbe dovuto svolgersi il giudizio innanzi la Corte d'appello (cfr. Cass. 12-12-1970 n. 2656; 24-7-1969 n. 2799; 15-11-1967 n. 2731; 18-5-1967 n. 1041; 6-8-1965 n. 1904; 30-7-1965 n. 1839 e 1843; 29-8-1973 n. 2388; 23-3-63 n. 727 etc).

Omissis.